ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 01-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018 N. 119 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018 N. 136

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di aprile alle ore 09:00, nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del PRESIDENTE – ai sensi del comma 2 dell'art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 – nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CARTURAN MAURO	Α	NARDI ANDREA	Р
AGOSTINI FEDERICA	Р	SANTI CIRO	Р
ANTENUCCI SIMONETTA	Р	SQUICQUARO MARCO	Р
CAVAZZINA CARLO	Р	CAPUZZO MARCO	Р
CONTARINO MAURO	Р	CECE GINO	Α
DI CORI PIER LUIGI	Р	DEL PRETE GIAN LUCA	Α
ESPOSITO LUIGI	Α	INNAMORATO MARIA	Р
FERRAIUOLO FABIOLA	Α	MELCHIONNA GERARDO	Α
FILIPPI ALBERTO	Р	MASTROIANNI MICHELE	Р
GIORDANI FRANCESCA	Α	POLI MARTINA	Р
IAZZETTA LUIGI	Р	SANTILLI ANDREA	Р
LEONI MASSIMILIANO	Р	SARRACINO ELIO	Α
MAZZOLI MARCO	Α		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 9.

Assume la presidenza il DOTT. PIER LUIGI DI CORI in qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE AVV. ANTONELLA FARNETTI.

- Il **Presidente del Consiglio Di Cori** alle ore 09.30 invita il Vice Segretario Generale Avv.to Antonella Farnetti ad eseguire l'appello dal quale risultano
- presenti n.16 Consiglieri Comunali: Agostini, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Filippi, Iazzetta, Leoni, Antenucci, Nardi, Santi, Squicquaro, Capuzzo, Innamorato, Mastroianni, Poli e Santilli;
- assenti n.8 Consiglieri comunali: Carturan Sindaco, Esposito, Mazzoli, Giordani, Cece, Del Prete, Melchionna e Sarracino;
 - assente giustificato n.1 Consiglieri comunali: Ferraiuolo;

Il Presidente del Consiglio considerato che gli intervenuti sono in numero legale, legge il punto all'o.d.g. e dichiara aperta la seduta.

Prende la parola il **Consigliere Maria Innamorato** ringrazia l'Amministrazione perché ha voluto fare propria la loro proposta di minoranza, però vuole sottolineare che da quello che è emerso questa mattina questa delibera era già stata affrontata dall'Amministrazione però non era stata portata all'approvazione. Il termine ultimo era il 31 di marzo, per legge deve essere approvata entro oggi che è l'ultimo giorno utile. Se non fosse stata presa l'iniziativa dalla minoranza questo Regolamento oggi non sarebbe stato approvato, ovvio che l'obiettivo finale è quello di rendere un servizio ai nostri cittadini e concludere le liti pendenti con il nostro Ente, questo sottolinea la mancanza di attenzione di questa Amministrazione verso i problemi dei cittadini.

Interviene l'Assessore al Bilancio Gildo Di Candilo interviene per dire di approvare la delibera che l'Amministrazione aveva disposto e acquisito il parere dei Revisori dei Conti, ma poi non era stata portata più in Consiglio comunale. Chiede di approvare il testo originale che va incontro ai cittadini, sempre se l'opposizione è d'accordo.

Terminati gli interventi

Premesso che:

- l'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 introduce la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio;
- la disposizione si applica ai ricorsi, anche se oggetto di reclamo o mediazione, notificati entro il 24 ottobre 2018 per i quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per il Comune in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere;
- la definizione agevolata rappresenta una opportunità anche per il contribuente e tale beneficio consiste nella eliminazione della sanzione, degli interessi di mora, ex art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli ulteriori interessi dal 60° giorno successivo alla notifica dell'atto oggetto della definizione e, in taluni casi, della eliminazione di parte del tributo;
- per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, entro il 31 maggio 2019, una diversa domanda di definizione agevolata e deve essere eseguito un separato versamento;

- per al fine di agevolare la definizione del contenzioso gli importi dovuti fino ad €
 1.000,00 possono essere effettuati in quattro rate bimestrali di cui la prima
 entro il 31 maggio 2019 e le successive 31 luglio 2019 30 settembre 2019 e
 30 novembre 2019;
- per gli importi dovuti superiori ad € 1.000,00 è possibile il pagamento dilazionato in otto rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 maggio 2019, il 31 luglio 2019, il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019, il 31 gennaio 2020, il 31 marzo 2020, il 31 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 ;
- dagli importi dovuti si detraggono quelli già versati, anche a titolo di sanzione, in ipotesi di riscossione in pendenza di giudizio;
- la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione qui disciplinata;
- la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata ovvero, nel caso di importi dovuto pari a zero, con la presentazione della domanda;
- la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente;
- gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato;
- le controversie definibili non sono automaticamente sospese; a tal fine è necessaria una apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro detta data il contribuente deposita in giudizio copia della domanda di definizione agevolata presentata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
- per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono al 31 luglio 2019;
- l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 e che detto diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla sua notifica presso l'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite;
- nel caso in cui la domanda di definizione agevolata, oggetto di diniego, è stata proposta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo;
- l'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione;
- il comma 16 dell'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 prevede la possibilità per i

Comuni di estendere, entro il 31 marzo 2018, dette disposizioni alle controversie tributarie in cui è parte il Comune;

- detta estensione deve avvenire, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'approvazione di apposito regolamento comunale;
- la definizione agevolata non si applica alle controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria né a quelle ad oggetto richieste di rimborso.

Considerato che:

- attesa la indisponibilità dei termini processuali, con il proprio regolamento il Comune può disciplinare esclusivamente le modalità attuative e le modalità ed i termini di versamento previsti della disposizione legislativa;
- la presentazione dell'istanza di sospensione del processo fino al 10 giugno 2019 è subordinata alla esecutività della presente deliberazione;
- per le controversie tributarie in cui è parte il Comune la sopra ricordata sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione è applicabile esclusivamente per i termini scadenti dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31 luglio 2019;
- non sono sospesi, invece, i termini per la costituzione in giudizio.

Ritenuto che la definizione agevolata può rappresentare la possibilità per i contribuenti di estinguere le proprie situazioni debitorie, mediante una riduzione degli importi dovuti ed accedendo ad una congrua dilazione di pagamento con conseguente riduzione delle controversie tributarie pendenti che richiedono, comunque, l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Comune ed atteso, altresì, l'esito incerto dei giudizi pendenti, anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.

Dato atto che la presente deliberazione non ha riflessi contabili sul bilancio 2019-2021 ma, qualora ci fosse adesione da parte dei contribuenti, l'effetto si avrebbe sull'ammontare dei residui attivi dell'Ente e per i quali sussiste il FCDE.

Visto:

- l'allegato schema di regolamento;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciato in data 20-03-2019;

con il seguente risultato proclamato dal Presidente

favorevoli 16 (Agostini, Cavazzina, Contarino, Di Cori, Filippi, Iazzetta, Leoni, Antenucci, Nardi, Santi, Squicquaro, Capuzzo, Innamorato, Mastroianni, Poli e Santilli);

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- di estendere la definizione agevolata prevista dall'art. 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 alle controversie tributarie in cui è parte il Comune;
- 2) di approvare lo schema di regolamento comunale qui allegato a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate la predisposizione del modello di domanda di definizione agevolata;
- 4) di demandare Responsabile del Servizio Tributi ed Entrate l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in attuazione alla disposizione contenuta nel comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole (Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 01-04-2019

IL DIRIGENTE SETTORE 2 **ECONOMICOFINANZIARIO** ARCH. ELEONORA DAGA

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole (Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000)

Data 01-04-2019

SETTORE 2 ECONOMICOFINANZIARIO ARCH. ELEONORA DAGA

Letto e sottoscritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. DI CORI PIER LUIGI

AVV. FARNETTI ANTONELLA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

•	è' stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, c.1,
	del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal a
	n. di pubblicazione
-	E' divenuta esecutiva il
	□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/2000);
	□ perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
	Cisterna di Latina,
	L'Istruttore amministrativo incaricato